

FAQ – PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE (da Area Coadiutori ad Area Assistenti).....pag. 1

FAQ – PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE (da Area Assistenti ad Area Funzionari).....pag. 13

FAQ – PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE (da Area Coadiutori ad Area Assistenti)

Sommario:

1. Requisiti di ammissione
2. Esperienza maturata nell'Area di provenienza
3. Competenza professionali acquisite: titoli
4. Competenze professionali acquisite: *performance*
5. Trattamento economico e art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8
6. Graduatoria e riserva ai sensi dell'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8
7. Varie
8. Applicativo

Premessa

Le presenti FAQ integrano quelle emanate in precedenza, al fine di chiarire i principali dubbi che sono stati riscontrati dai candidati nella presentazione della domanda e che hanno dato vita alla formulazione dei relativi quesiti inoltrati dai partecipanti all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

In tal senso, apparo opportuno rammentare che le FAQ hanno finalità esclusivamente esplicative e operative, al fine di favorire un'applicazione uniforme delle regole di partecipazione e dei criteri di valutazione. In caso di eventuale difformità, prevalgono le disposizioni contenute nelle fonti normative e contrattuali vigenti, nonché nell'Avviso pubblico emanato con D.D.G. n. 6292 del 23 dicembre 2025.

1. Requisiti di ammissione

1.1 D: Tra i requisiti di ammissione viene chiesto di essere in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori (lett. c)), oppure essere in possesso dei seguenti requisiti alternativi: assolvimento

dell'obbligo scolastico e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area dei Coadiutori (lett. d)).

Cosa significa?

R: La domanda di partecipazione per la progressione verticale dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti può essere presentata soltanto da coloro che, (oltre ad essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ad essere inquadrato nell'Area dei Coadiutori), sono in possesso:

- o del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale) e 5 anni di esperienza maturati nell'area dei Coadiutori;
- o della licenza media e almeno 8 anni di esperienza maturati nell'area dei Coadiutori.

1.2 D: Sono in possesso sia del Diploma di scuola secondaria di secondo grado e 5 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori, sia della licenza media e almeno 8 anni di esperienza maturata nell'area dei Coadiutori, posso indicare sia la lett. c) che la lett. d)?

R: No, la lett. c) e la lett. d) sono tra di loro alternative e non cumulabili. Ne deriva che, fermo restando gli anni di esperienza maturati nell'Area dei Coadiutori e richiesti dall'Avviso:

1) chi è in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado (e anche della licenza media), dovrà indicare la lett.c);

2) chi è in possesso della sola licenza media, dovrà indicare la lett. d).

1.3 D: Sono in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando e più di 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori, posso partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025 (lett.e))?

R: Si, chi è in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area degli Assistenti (diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale) e almeno 10 anni di esperienza nell'Area dei Coadiutori, può indicare, se lo ritiene opportuno, anche la lett. e) (oltre la lett. c)).

1.4 D: Sono in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando, ma non ho 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori, posso partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025?

R: No, chi è in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area degli Assistenti (diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale), ma non ha maturato almeno 10 anni di esperienza nell'Area dei Coadiutori, non può indicare anche la lett. d). Ne deriva che, chi è in possesso del Diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale), ma non ha maturato almeno 10 anni di esperienza nell'Area dei Coadiutori, può indicare soltanto la lett. c).

1.5 D: Sono in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori, posso partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025, anche se non sono stato assunto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici?

R: Si, chiunque sia in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area degli Assistenti (diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale), ed ha maturato almeno 10 anni di esperienza nell'Area dei Coadiutori, può partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025.

1.6 D: Sono in possesso dei requisiti di partecipazione, ma provengo dalla categoria A, posso presentare la domanda di partecipazione per le progressioni verticali dall'Area dei Coadiutori all'Area degli Assistenti?

R: Si, sia la categoria A che la categoria B sono confluite nell'Area dei Coadiutori; ne consegue che, chiunque si trovi nella predetta Area dei Coadiutori, e sia in possesso dei requisiti di partecipazione, può presentare la relativa domanda per le progressioni verticali all'Area degli Assistenti.

1.7 D: Sono in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area dei Coadiutori, ma provengo dalla categoria A, posso partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025?

R: Si, chiunque sia in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area degli Assistenti (diploma di scuola secondaria di secondo grado o di istruzione professionale (quadriennale/quinquennale), ed ha maturato almeno 10 anni di esperienza nell'Area dei Coadiutori, può partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025.

2. Esperienza maturata nell'Area di provenienza

2.1 D: Ho svolto periodi come LSU/ASU, posso inserirli come esperienza maturata non di ruolo?

R: No, i periodi svolti come LSU/ASU non possono essere inseriti come esperienza maturata non di ruolo. La procedura valuta, infatti, l'*“esperienza professionale maturata”* distinguendo tra:

- anzianità di ruolo, ossia servizio prestato nei ruoli dell'Amministrazione o in altra PA;
- anzianità non di ruolo, ossia servizio prestato non in qualità di personale di ruolo presso l'Amministrazione regionale o altra PA.

Entrambe le fattispecie presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro giuridicamente qualificato, caratterizzato da titolo, inquadramento, obblighi di servizio e contribuzione.

I percorsi LSU/ASU costituiscono, invece, misure di politica attiva e di inserimento lavorativo, che comportano l'utilizzazione in attività socialmente utili, ma non danno luogo a un rapporto di lavoro subordinato con la Pubblica Amministrazione. Pertanto, tali periodi non possono essere indicati come esperienza maturata ai fini dell'anzianità non di ruolo.

2.2 D: I periodi svolti come LSU/ASU possono essere inseriti come esperienza non di ruolo?

R: No, i periodi svolti come LSU/ASU non configurano un rapporto di lavoro subordinato con l'Amministrazione regionale o con altra P.A. e non sono pertanto valutabili come esperienza professionale maturata, né di ruolo né non di ruolo.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti come LSU/ASU, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.3 D: I periodi svolti come LSU/ASU possono essere inseriti come esperienza non di ruolo, se svolti presso altra P.A.?

R: No, anche se l'attività è stata svolta presso un'altra PA, i periodi svolti come LSU/ASU costituiscono misure di politica attiva e non danno luogo a un rapporto di impiego giuridicamente qualificato.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti come LSU/ASU svolti presso altra PA, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.4 D: Nella domanda di partecipazione ho inserito erroneamente i periodi svolti come LSU/ASU, cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti come LSU/ASU, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

2.5 D: Ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo?

R: No, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) non è valutabile come anzianità di servizio non di ruolo ai fini della presente procedura.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.6 D: Ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) presso un'altra PA, posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo?

R: No, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), anche se svolto presso un'altra PA, non è valutabile come anzianità di servizio non di ruolo ai fini della presente procedura.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) svolti presso altra PA, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.7 D: Ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo, tenuto conto che l'attività svolta era analoga a quella realizzata dal personale dipendente?

R: No, la valutazione dell'esperienza si fonda sulla natura giuridica del rapporto e non sulle mansioni svolte.

2.8 D: Nella domanda di partecipazione ho inserito erroneamente i periodi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

2.9 D: Ho avuto un contratto di formazione e lavoro (CFL), posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo?

R: No, il contratto di formazione e lavoro non è computabile come esperienza professionale maturata non di ruolo ai fini della presente procedura.

2.10 D: Nella domanda di partecipazione ho inserito erroneamente i periodi svolti con contratto di formazione e lavoro (CFL), cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con contratto di formazione e lavoro (CFL), è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

2.11 D: Nel 1995 ho svolto la professione di insegnante con incarico a tempo determinato (supplenza), posso inserire questo periodo nella domanda di partecipazione?

R: No, come specificatamente indicato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico, viene considerata l'anzianità maturata dal dipendente nell'Area dei Coadiutori e/o nelle categorie confluite nell'Area dei Coadiutori e/o in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri compatti (sia presso l'Amministrazione regionale o altra PA).

ATTENZIONE: In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001.

2.12 D: E' vero che in ogni caso non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2021?

R: Si, è vero. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001.

2.13 D: E' vero che ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento?

R: Si, ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.

3. Competenze professionali acquisite: titoli

3.1 D: Sono in possesso n. 2 o più Master di I livello e desidero inserirli nella domanda di partecipazione, il punteggio che mi sarà riconosciuto è sempre di 1 punto? Perché?

R: Si, il punteggio che verrà riconosciuto per la voce Master di I livello è sempre pari ad 1 punto, a prescindere dal numero di Master di I livello inseriti nella domanda di partecipazione. Questo accade perché se si posseggono due o più Master di I livello, i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico Master di I livello.

3.2 D: Sono in possesso n. 2 o più Master di II livello e desidero inserirli nella domanda di partecipazione, il punteggio che mi sarà riconosciuto è sempre di 2 punti? Perché?

R: Si, il punteggio che verrà riconosciuto per la voce Master di II livello è sempre pari a 2 punti, a prescindere dal numero di Master di II livello inseriti nella domanda di partecipazione. Questo accade perché se si posseggono due o più Master di II livello, i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico Master di II livello.

3.3 D: A seguito di 2 giorni di formazione organizzati dalla Regione Siciliana, mi è stato rilasciato un attestato denominato "Master", posso inserirlo nella domanda di partecipazione?

R: No, nella domanda di partecipazione possono essere inseriti soltanto i Master di I e di II livello conseguiti presso istituzioni universitarie (pubbliche o private) a seguito di un corso di studi, e che per tale motivo costituiscono un titolo accademico riconosciuto.

3.4 D: Sono in possesso di una attestazione linguistica, posso inserirla nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo certificazioni conseguite presso istituzioni riconosciute. Chi ha inserito erroneamente mere attestazioni linguistiche, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.5 D: Sono in possesso di una attestazione informatica, posso inserirla nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo certificazioni conseguite presso istituzioni riconosciute. Chi ha inserito erroneamente mere attestazioni informatiche, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.6 D: Sono in possesso di titoli, attestati, corsi, certificazioni differenti da quelli espressamente indicati nell'Avviso pubblico, li posso inserire nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo i titoli specificatamente indicati ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico, ed essi sono:

- a) laurea triennale o di primo livello;
- b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale a ciclo unico o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a);
- c) master di I livello;
- d) master II livello;
- e) scuola di specializzazione *post laurea*;
- f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato;
- g) dottorato di ricerca;
- h) certificazioni informatiche riconosciute;
- i) certificazioni linguistiche riconosciute.

ATTENZIONE: qualsiasi titolo, attestato, corso e/o certificazione inserito nella domanda di partecipazione e non espressamente previsto ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico non sarà preso in considerazione. Chi li ha inseriti erroneamente, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

3.7 D: A seguito di abilitazione professionale conseguito previo superamento di un esame di Stato, ho proceduto alla iscrizione al relativo albo, posso inserire l'iscrizione all'albo nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo i titoli specificatamente indicati ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico.

3.8 D: Sono in possesso di abilitazione professionale all'insegnamento conseguito previo superamento di un esame di Stato, posso inserire tale titolo nella domanda di partecipazione?

R: Si, possono essere inserite tutte le abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato.

3.9 D: Sono in possesso di abilitazione professionale conseguito in assenza di un esame di Stato, posso inserire tale titolo nella domanda di partecipazione?

R: No, possono essere inserite solo le abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato. Chi ha inserito erroneamente abilitazioni professionali conseguite in assenza di un esame di Stato, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.10 D: Ho inserito erroneamente dei titoli effettivamente conseguiti ma non espressamente indicati nell'Avviso pubblico, cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente dei titoli effettivamente conseguiti ma non espressamente indicati dall'Avviso pubblico, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.11 D: Ho inserito dei titoli mai conseguiti, cosa succede?

R: Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

4. Competenze professionali acquisite: *performance*

4.1 D: Con riferimento alle all'art. 8 bis, comma 2 dell'Avviso pubblico nella parte in cui si afferma che "il suddetto punteggio basato sulle risultanze della valutazione media della performance nell'ultimo triennio", devo tenere conto degli ultimi 3 anni? Se per un anno non ho valutazioni, che succede?

R: La locuzione "valutazione media della performance nell'ultimo triennio" non impone uno stringente criterio cronologico; infatti, nell'ipotesi in cui, per giustificate ragioni, manchi la valutazione relativamente ad un anno, il dipendente può andare a ritroso al fine di ottenere tre valutazioni ancorché non contigue.

4.2 D: Al fine di ottenere tre valutazioni della *performance*, posso andare a ritroso nel tempo anche se ho sempre avuto valutazioni?

R: No, la possibilità di andare a ritroso nel tempo viene data solo a coloro che per un anno non hanno avuto valutazioni della *performance* per giustificato motivo.

4.3 D: Al fine di ottenere tre valutazioni della *performance*, posso scegliere solo gli anni in cui ho una valutazione migliore?

R: No, la possibilità di andare a ritroso nel tempo viene data solo a coloro che per un anno non hanno avuto valutazioni della *performance* per giustificato motivo.

5. Trattamento economico e art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8

5.1 D: Ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso pubblico parla di differenziale stipendiale, che cos'è e a cosa serve?

R: Il differenziale stipendiale così come inteso dall'art. 15 dell'Avviso pubblico è un "cuscinetto" economico che interviene solo se lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area immediatamente superiore a seguito di progressione verticale risulta essere inferiore rispetto allo stipendio che il dipendente percepiva nell'Area di provenienza.

Esempio:

- Vecchio stipendio: 1.500 euro
- Nuovo stipendio: 1.400 euro
- Differenziale stipendiale (cuscinetto): 100 euro
- Totale percepito nell'Area superiore: nuovo stipendio + differenziale stipendiale (cuscinetto)= 1.500 euro

5.2 D: Cosa succede se lo stipendio che percepirò nell'Area superiore è maggiore di quello che percepivo nell'Area di provenienza?

R: Il differenziale stipendiale non trova applicazione, poiché il "cuscinetto" non è necessario.

Esempio:

- Vecchio stipendio: 1.500 euro
- Nuovo stipendio: 1.600 euro
- Differenziale stipendiale (cuscinetto): 0 euro
- Totale percepito nell'Area superiore: nuovo stipendio = 1.600 euro

5.3 D: Cosa succede se lo stipendio che percepirò nell'Area superiore è minore di quello che percepivo nell'Area di provenienza?

R: Se lo stipendio percepito nell'Area immediatamente superiore risulta essere minore rispetto a quello percepito nell'Area di provenienza, trova applicazione il differenziale stipendiale. Questo "cuscinetto" fa sì che lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area di destinazione sia uguale a quanto percepito dal dipendente nell'Area di provenienza.

Esempio:

- Vecchio stipendio: 1.500 euro
- Nuovo stipendio: 1.400 euro
- Differenziale stipendiale (cuscinetto): 100 euro
- Totale percepito nell'Area superiore: nuovo stipendio + differenziale stipendiale (cuscinetto)= 1.500 euro.

5.4 D: Il differenziale stipendiale dura per sempre?

R: No, il differenziale stipendiale ha una durata temporanea: quando il dipendente che ne ha goduto, otterrà una o più progressioni economiche all'interno della medesima Area, il suddetto differenziale sarà soggetto a relativo riassorbimento.

5.5 D: Il differenziale stipendiale interviene sempre?

R: No, il differenziale stipendiale interviene solo se necessario: ovvero, soltanto nei casi in cui lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area immediatamente superiore risultasse essere minore rispetto a quello percepito nell'Area di provenienza.

5.6 D: L'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, dice che “ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”, cosa significa?

R: Significa che il dipendente che partecipa mediante riserva di cui all'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato), nella determinazione del trattamento economico iniziale nell'Area immediatamente superiore il dipendente vedrà riconosciuto il 50% del differenziale stipendiale che lo stesso aveva maturato nell'Area di provenienza.

5.7 D: Qual è la finalità dell'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, nella parte in cui dice che “ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”?

R: La finalità dell'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato), in coerenza con quanto stabilito dall'art. 15 dell'Avviso pubblico, è quella di garantire che lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area immediatamente superiore non risulti essere inferiore rispetto a quello percepito nell'Area di provenienza.

5.8 D: E' vero che l'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, nella parte in cui dice che “ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%”, si riferisce alla RIA?

R: No, la Retribuzione Individuale di Anzianità costituisce una posizione giuridica consolidata nel patrimonio del dipendente, e come tale difficilmente comprimibile per effetto di una norma successiva che non preveda espressamente una sua riduzione.

5.9 D: L'anzianità riconosciuta al 50%, di cui all'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, produce effetti anche ai fini giuridici?

R: No, la previsione dell'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato) opera esclusivamente ai fini economici e non incide sull'anzianità giuridica del dipendente.

5.10 D: L'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, si applica a tutti i partecipanti?

R: No, la disposizione si applica esclusivamente ai dipendenti che partecipano alla procedura avvalendosi della riserva prevista dall'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato).

5.11 D: I dipendenti che partecipano senza la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, sono soggetti al riconoscimento del 50% dell'anzianità di servizio ai fini economici?

R: No, il riconoscimento al 50% dell'anzianità di servizio è una previsione specificamente riferita ai dipendenti che partecipano mediante la riserva di cui all'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato).

6. Graduatorie e riserva ai sensi dell'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8.

6.1 D: E' vero che ci sarà una graduatoria per ogni famiglia professionale?

R: Si, ci sarà una graduatoria per ciascuna famiglia professionale, ovvero:

- Famiglia Giuridica;
- Famiglia Amministrativa;
- Famiglia Economico-contabile;
- Famiglia Informatico-statistica;
- Famiglia Tecnica.

6.2 D: E' vero che ci saranno 2 graduatorie distinte: una per i dipendenti che partecipano con la riserva dell'art. 74 L.R. 3/2024 (come modificato) e una per i dipendenti che partecipano senza la predetta riserva?

R: No, la graduatoria è unica ed è articolata in modo da ripartire i posti messi a bando tra i candidati che partecipano con la riserva ai sensi dell'art. 74 L.R. 3/2024 (come modificato) e quelli che partecipano senza riserva.

6.3 D: In che modo vengono ripartiti i posti tra i riservisti e i non riservisti?

R: I posti sono ripartiti secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico, all'interno di un'unica graduatoria per ciascuna famiglia professionale, sulla base dell'ordine di merito.

6.4 D: La riserva garantisce l'automatica progressione nell'Area immediatamente superiore?

R: No, la riserva di cui all'art. 74 L.R. n. 3/2024 (come modificato) non comporta l'automatica progressione nell'Area immediatamente superiore. I posti messi a bando vengono comunque attribuiti in base al punteggio di merito ottenuto e alla relativa posizione in graduatoria.

6.5 D: I candidati riservisti competono solo tra di loro?

R: No, tutti i candidati sono inseriti nella medesima graduatoria. La distinzione rileva esclusivamente nella fase di assegnazione dei posti riservati, sempre nel rispetto dell'ordine di merito.

6.6 D: Cosa accade se i posti oggetto di riserva non vengono coperti nella loro totalità?

R: Qualora i posti riservati non risultino integralmente coperti, gli stessi potranno essere assegnati ai candidati non riservisti mediante scorriamento, secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico.

ATTENZIONE: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 9 *bis* ai fini dell'eventuale utilizzazione dei posti residui nella famiglia professionale indicata in opzione, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

6.7 D: La riserva incide sul punteggio attribuito al candidato?

R: No, la riserva non incide sul punteggio. Tutti i candidati sono valutati secondo gli stessi criteri stabiliti dall'Avviso pubblico.

7. Varie

7.1 D: Possedendo i requisiti di ammissione per entrambe le procedure, posso presentare la domanda di partecipazione sia per le progressioni verticali che per il differenziale economico?

R: Si, se il dipendente gode dei requisiti richiesti da entrambe le procedure può presentare le rispettive domande di partecipazione attraverso il *"Portale del dipendente"*.

7.2 D: Sono soggetto alla disciplina inerente il *"contratto 1"*, è vero che se dovessi collocarmi utilmente nella graduatoria di merito per la progressione verticale nell'Area immediatamente superiore passerei a *"contratto 2"*?

R: No, il personale interessato da progressioni verticali interne non può considerarsi alla stregua di un nuovo assunto e conseguentemente mantiene il medesimo regime relativo al *"contratto 1"*, al quale risulta già soggetto.

8. Applicativo

8.1 D: I dati anagrafici come il nome e/o la sede lavorativa (Dipartimento, Servizio/Ufficio) non sono aggiornati o risultano parziali (ad es. è indicato solo il primo nome). Devo segnalarli e attendere la modifica prima di inoltrare l'istanza, considerata la dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000?

R: No, ferma restando la possibilità di segnalare eventuali errori o imprecisioni anagrafiche come indicato nella FAQ 1.12, i dati anagrafici visualizzati nella piattaforma sono precompilati automaticamente dai sistemi informativi dell'Amministrazione, non sono modificabili dall'utente e hanno funzione prevalentemente identificativa del dipendente. Nell'ambito della presente procedura, eventuali difformità, incompletezze o mancati aggiornamenti relativi al nominativo o alla sede/posizione lavorativa assegnata non costituiscono elementi ostativi alla presentazione dell'istanza, né incidono sulla verifica dei requisiti di partecipazione o sull'attribuzione del punteggio. In tali casi, il dipendente può procedere regolarmente all'inoltro della domanda. Resta fermo che l'istanza può essere validamente presentata solo qualora il sistema abbia correttamente riconosciuto il dipendente. Qualora, invece, risultino incongruenze nei dati identificativi essenziali, quali il codice fiscale o la matricola, tali da far ritenerne non corretto il riconoscimento dell'utente, il dipendente non deve procedere all'inoltro dell'istanza e deve rivolgersi ai canali di assistenza indicati. Qualora la Sezione Anagrafica risulti già compilata e confermata, ed il dipendente sia a conoscenza di un successivo aggiornamento dei propri dati nei sistemi dell'Amministrazione, è possibile annullare la sezione relativa ai dati anagrafici cliccando sull'icona del cestino corrispondente, al fine di forzare un nuovo caricamento delle suddette informazioni aggiornate.

8.2 D: E' possibile modificare una domanda già compilata prima di inoltrarla?

R: Si, prima dell'inoltro dell'istanza, il dipendente può modificare, integrare o correggere i dati inseriti nelle singole sezioni della domanda, purché entro il termine di chiusura della procedura. In tale fase, l'istanza permane nello stato di *"bozza"* e non produce effetti ai fini della procedura. Una

volta inoltrata, la domanda si intende formalmente presentata e il dipendente assume la responsabilità della correttezza, completezza e veridicità di tutte le informazioni contenute nell'istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi inclusi i dati precompilati dal sistema, nella misura in cui vengono confermati dall'interessato, nonché i dati inseriti o modificati direttamente.

FAQ – PROGRESSIONI VERTICALI TRA LE AREE (da Area Assistenti ad Area Funzionari)

Sommario:

9. Requisiti di ammissione
10. Esperienza maturata nell'Area di provenienza
11. Competenza professionali acquisite: titoli
12. Competenze professionali acquisite: *performance*
13. Trattamento economico e art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8
14. Graduatoria e riserva ai sensi dell'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8
15. Varie
16. Applicativo

Premessa

Le presenti FAQ integrano quelle emanate in precedenza, al fine di chiarire i principali dubbi che sono stati riscontrati dai candidati nella presentazione della domanda e che hanno dato vita alla formulazione dei relativi quesiti inoltrati dai partecipanti all'indirizzo di posta elettronica dedicato. In tal senso, apparo opportuno rammentare che le FAQ hanno finalità esclusivamente esplicative e operative, al fine di favorire un'applicazione uniforme delle regole di partecipazione e dei criteri di valutazione. In caso di eventuale difformità, prevalgono le disposizioni contenute nelle fonti normative e contrattuali vigenti, nonché nell'Avviso pubblico emanato con D.D.G. n. 6294 del 23 dicembre 2025.

1. Requisiti di ammissione

1.1 D: Tra i requisiti di ammissione viene chiesto di essere in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti (lett. c)), oppure essere in possesso dei seguenti requisiti alternativi: diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Assistenti (lett. d)). Cosa significa?

R: La domanda di partecipazione per la progressione verticale dall'Area degli Assistenti all'Area dei Funzionari può essere presentata soltanto da coloro che, (oltre ad essere in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato, e ad essere inquadrato nell'Area degli Assistenti), sono in possesso:

- o della laurea (triennale o specialistica, magistrale a ciclo unico o diploma di laurea) e 5 anni di esperienza maturati nell'area degli Assistenti;
- o del diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturati nell'area degli Assistenti.

1.2 D: Sono in possesso sia della Laurea e 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti, sia Diploma di scuola secondaria di secondo grado e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Assistenti, posso indicare sia la lett. c) che la lett. d)?

R: No, la lett. c) e la lett. d) sono tra di loro alternative e non cumulabili. Ne deriva che, fermo restando gli anni di esperienza maturati nell'Area degli Assistenti e richiesti dall'Avviso:

- 1) chi è in possesso della laurea (e anche del diploma di scuola secondaria di secondo grado), dovrà

indicare la lett.c);

2) chi è in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, dovrà indicare la lett. d).

1.3 D: Sono in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando e più di 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti, posso partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025 (lett. e))?

R: Si, chi è in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area dei Funzionari (laurea (triennale o specialistica, magistrale a ciclo unico o diploma di laurea) e almeno 10 anni di esperienza nell'Area degli Assistenti, può indicare, se lo ritiene opportuno, anche la lett. e) (oltre la lett. c)).

1.4 D: Sono in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando, ma non ho 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti, posso partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025?

R: No, chi è in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area dei Funzionari (laurea (triennale o specialistica, magistrale a ciclo unico o diploma di laurea) ma non ha maturato almeno 10 anni di esperienza nell'Area degli Assistenti, non può indicare anche la lett. d).

Ne deriva che, chi è in possesso della laurea triennale o specialistica, magistrale a ciclo unico o diploma di laurea, ma non ha maturato almeno 10 anni di esperienza nell'Area degli Assistenti, può indicare soltanto la lett. c).

1.5 D: Sono in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area messa a bando e almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti, posso partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025, anche se non sono stato assunto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 20 e successive modificazioni o delle successive leggi che ne hanno esteso i benefici?

R: Si, chiunque sia in possesso del titolo di studio dall'esterno per l'Area dei Funzionari (laurea (triennale o specialistica, magistrale a ciclo unico o diploma di laurea), ed ha maturato almeno 10 anni di esperienza nell'Area degli Assistenti, può partecipare con la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale n. 3 del 31 gennaio 2024, come modificato con legge regionale n. 8 del 12 marzo 2025.

2. Esperienza maturata nell'Area di provenienza

2.1 D: Ho svolto periodi come LSU/ASU, posso inserirli come esperienza maturata non di ruolo?

R: No, i periodi svolti come LSU/ASU non possono essere inseriti come esperienza maturata non di ruolo. La procedura valuta, infatti, l'*"esperienza professionale maturata"* distinguendo tra:

- anzianità di ruolo, ossia servizio prestato nei ruoli dell'Amministrazione o in altra PA;
- anzianità non di ruolo, ossia servizio prestato non in qualità di personale di ruolo presso l'Amministrazione regionale o altra PA.

Entrambe le fattispecie presuppongono l'esistenza di un rapporto di lavoro giuridicamente qualificato, caratterizzato da titolo, inquadramento, obblighi di servizio e contribuzione.

I percorsi LSU/ASU costituiscono, invece, misure di politica attiva e di inserimento lavorativo, che comportano l'utilizzazione in attività socialmente utili, ma non danno luogo a un rapporto di lavoro

subordinato con la Pubblica Amministrazione. Pertanto, tali periodi non possono essere indicati come esperienza maturata ai fini dell’anzianità non di ruolo.

2.2 D: I periodi svolti come LSU/ASU possono essere inseriti come esperienza non di ruolo?

R: No, i periodi svolti come LSU/ASU non configurano un rapporto di lavoro subordinato con l’Amministrazione regionale o con altra P.A. e non sono pertanto valutabili come esperienza professionale maturata, né di ruolo né non di ruolo.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti come LSU/ASU, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.3 D: I periodi svolti come LSU/ASU possono essere inseriti come esperienza non di ruolo, se svolti presso altra P.A.?

R: No, anche se l’attività è stata svolta presso un’altra PA, i periodi svolti come LSU/ASU costituiscono misure di politica attiva e non danno luogo a un rapporto di impiego giuridicamente qualificato.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti come LSU/ASU svolti presso altra PA, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.4 D: Nella domanda di partecipazione ho inserito erroneamente i periodi svolti come LSU/ASU, cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti come LSU/ASU, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L’Amministrazione può disporre l’esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

2.5 D: Ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo?

R: No, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) non è valutabile come anzianità di servizio non di ruolo ai fini della presente procedura.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.6 D: Ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) presso un’altra PA, posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo?

R: No, il contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), anche se svolto presso un’altra PA, non è valutabile come anzianità di servizio non di ruolo ai fini della presente procedura.

ATTENZIONE: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.) svolti presso altra PA, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta.

2.7 D: Ho avuto un contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo, tenuto conto che l'attività svolta era analoga a quella realizzata dal personale dipendente?

R: No, la valutazione dell'esperienza si fonda sulla natura giuridica del rapporto e non sulle mansioni svolte.

2.8 D: Nella domanda di partecipazione ho inserito erroneamente i periodi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co.), è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

2.9 D: Ho avuto un contratto di formazione e lavoro (CFL), posso inserire il relativo periodo come esperienza professionale maturata non di ruolo?

R: No, il contratto di formazione e lavoro non è computabile come esperienza professionale maturata non di ruolo ai fini della presente procedura.

2.10 D: Nella domanda di partecipazione ho inserito erroneamente i periodi svolti con contratto di formazione e lavoro (CFL), cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente periodi svolti con contratto di formazione e lavoro (CFL), è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

2.11 D: Nel 1995 ho svolto la professione di insegnante con incarico a tempo determinato (supplenza), posso inserire questo periodo nella domanda di partecipazione?

R: No, come specificatamente indicato ai sensi dell'art. 6 dell'Avviso pubblico, viene considerata l'anzianità maturata dal dipendente nell'Area degli Assistenti e/o nelle categorie confluite nell'Area degli Assistenti e/o in equivalenti aree/categorie/qualifiche di altri comparti (sia presso l'Amministrazione regionale o altra PA).

ATTENZIONE: In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001.

2.12 D: E' vero che in ogni caso non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2021?

R: Si, è vero. In ogni caso, non sarà valorizzata l'anzianità antecedente al 1 gennaio 2001.

2.13 D: E' vero che ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento?

R: Si, ai fini del calcolo dell'esperienza professionale si tiene conto della decorrenza economica dell'inquadramento.

3. Competenze professionali acquisite: titoli

3.1 D: Sono in possesso n. 2 o più Master di I livello e desidero inserirli nella domanda di partecipazione, il punteggio che mi sarà riconosciuto è sempre di 1 punto? Perché?

R: Si, il punteggio che verrà riconosciuto per la voce Master di I livello è sempre pari ad 1 punto, a prescindere dal numero di Master di I livello inseriti nella domanda di partecipazione. Questo accade perché se si posseggono due o più Master di I livello, i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico Master di I livello.

3.2 D: Sono in possesso n. 2 o più Master di II livello e desidero inserirli nella domanda di partecipazione, il punteggio che mi sarà riconosciuto è sempre di 2 punti? Perché?

R: Si, il punteggio che verrà riconosciuto per la voce Master di II livello è sempre pari a 2 punti, a prescindere dal numero di Master di II livello inseriti nella domanda di partecipazione. Questo accade perché se si posseggono due o più Master di II livello, i punti attribuiti sono i medesimi di chi abbia conseguito un unico Master di II livello.

3.3 D: A seguito di 2 giorni di formazione organizzati dalla Regione Siciliana, mi è stato rilasciato un attestato denominato “Master”, posso inserirlo nella domanda di partecipazione?

R: No, nella domanda di partecipazione possono essere inseriti soltanto i Master di I e di II livello conseguiti presso istituzioni universitarie (pubbliche o private) a seguito di un corso di studi, e che per tale motivo costituiscono un titolo accademico riconosciuto.

3.4 D: Sono in possesso di una attestazione linguistica, posso inserirla nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo certificazioni conseguite presso istituzioni riconosciute. Chi ha inserito erroneamente mere attestazioni linguistiche, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L’Amministrazione può disporre l’esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.5 D: Sono in possesso di una attestazione informatica, posso inserirla nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo certificazioni conseguite presso istituzioni riconosciute. Chi ha inserito erroneamente mere attestazioni informatiche, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L’Amministrazione può disporre l’esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.6 D: Sono in possesso di titoli, attestati, corsi, certificazioni differenti da quelli espressamente indicati nell’Avviso pubblico, li posso inserire nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo i titoli specificatamente indicati ai sensi dell’art. 8 dell’Avviso pubblico, ed essi sono:

a) laurea triennale o di primo livello;

- b) laurea vecchio ordinamento ovvero laurea magistrale a ciclo unico o laurea specialistica che non sia la naturale prosecuzione del titolo di cui alla precedente lettera a);
- c) master di I livello;
- d) master II livello;
- e) scuola di specializzazione *post laurea*;
- f) abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato;
- g) dottorato di ricerca;
- h) certificazioni informatiche riconosciute;
- i) certificazioni linguistiche riconosciute.

ATTENZIONE: qualsiasi titolo, attestato, corso e/o certificazione inserito nella domanda di partecipazione e non espressamente previsto ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico non sarà preso in considerazione. Chi li ha inseriti erroneamente, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

3.7 D: A seguito di abilitazione professionale conseguito previo superamento di un esame di Stato, ho proceduto alla iscrizione al relativo albo, posso inserire l'iscrizione all'albo nella domanda di partecipazione?

R: No, è possibile inserire solo i titoli specificatamente indicati ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso pubblico.

3.8 D: Sono in possesso di abilitazione professionale all'insegnamento conseguito previo superamento di un esame di Stato, posso inserire tale titolo nella domanda di partecipazione?

R: Si, possono essere inserite tutte le abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato.

3.9 D: Sono in possesso di abilitazione professionale conseguito in assenza di un esame di Stato, posso inserire tale titolo nella domanda di partecipazione?

R: No, possono essere inserite solo le abilitazioni professionali conseguite previo superamento di un esame di Stato. Chi ha inserito erroneamente abilitazioni professionali conseguite in assenza di un esame di Stato, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.10 D: Ho inserito erroneamente dei titoli effettivamente conseguiti ma non espressamente indicati nell'Avviso pubblico, cosa succede?

R: Chi ha inserito erroneamente dei titoli effettivamente conseguiti ma non espressamente indicati dall'Avviso pubblico, è invitato a re-inoltrare la domanda di partecipazione debitamente corretta. Diversamente, la domanda di partecipazione sarà oggetto di rideterminazione del punteggio impropriamente attribuito.

ATTENZIONE: L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

3.11 D: Ho inserito dei titoli mai conseguiti, cosa succede?

R: Fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del DPR n. 445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, L'Amministrazione può disporre l'esclusione del candidato qualora accerti la mancanza di uno dei requisiti di ammissione, ovvero la non veridicità, totale o parziale, delle dichiarazioni rese.

4. Competenze professionali acquisite: *performance*

4.1 D: Con riferimento alle all'art. 8 bis, comma 2 dell'Avviso pubblico nella parte in cui si afferma che *"il suddetto punteggio basato sulle risultanze della valutazione media della performance nell'ultimo triennio"*, devo tenere conto degli ultimi 3 anni? Se per un anno non ho valutazioni, che succede?

R: La locuzione *"valutazione media della performance nell'ultimo triennio"* non impone uno stringente criterio cronologico; infatti, nell'ipotesi in cui, per giustificate ragioni, manchi la valutazione relativamente ad un anno, il dipendente può andare a ritroso al fine di ottenere tre valutazioni ancorché non contigue.

4.2 D: Al fine di ottenere tre valutazioni della *performance*, posso andare a ritroso nel tempo anche se ho sempre avuto valutazioni?

R: No, la possibilità di andare a ritroso nel tempo viene data solo a coloro che per un anno non hanno avuto valutazioni della *performance* per giustificato motivo.

4.3 D: Al fine di ottenere tre valutazioni della *performance*, posso scegliere solo gli anni in cui ho una valutazione migliore?

R: No, la possibilità di andare a ritroso nel tempo viene data solo a coloro che per un anno non hanno avuto valutazioni della *performance* per giustificato motivo.

5. Trattamento economico e art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8

5.1 D: Ai sensi dell'art. 15 dell'Avviso pubblico parla di differenziale stipendiale, che cos'è e a cosa serve?

R: Il differenziale stipendiale così come inteso dall'art. 15 dell'Avviso pubblico è un "cuscinetto" economico che interviene solo se lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area immediatamente superiore a seguito di progressione verticale risulta essere inferiore rispetto allo stipendio che il dipendente percepiva nell'Area di provenienza.

Esempio:

- Vecchio stipendio: 1.500 euro
- Nuovo stipendio: 1.400 euro
- Differenziale stipendiale (cuscinetto): 100 euro
- Totale percepito nell'Area superiore: nuovo stipendio + differenziale stipendiale (cuscinetto)= 1.500 euro

5.2 D: Cosa succede se lo stipendio che percepirò nell'Area superiore è maggiore di quello che percepivo nell'Area di provenienza?

R: Il differenziale stipendiale non trova applicazione, poiché il "cuscinetto" non è necessario.

Esempio:

- Vecchio stipendio: 1.500 euro
- Nuovo stipendio: 1.600 euro
- Differenziale stipendiale (cuscinetto): 0 euro
- Totale percepito nell'Area superiore: nuovo stipendio = 1.600 euro

5.3 D: Cosa succede se lo stipendio che percepirò nell'Area superiore è minore di quello che percepivo nell'Area di provenienza?

R: Se lo stipendio percepito nell'Area immediatamente superiore risulta essere minore rispetto a quello percepito nell'Area di provenienza, trova applicazione il differenziale stipendiale. Questo "cuscinetto" fa sì che lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area di destinazione sia uguale a quanto percepito dal dipendente nell'Area di provenienza.

Esempio:

- Vecchio stipendio: 1.500 euro
- Nuovo stipendio: 1.400 euro
- Differenziale stipendiale (cuscinetto): 100 euro
- Totale percepito nell'Area superiore: nuovo stipendio + differenziale stipendiale (cuscinetto)= 1.500 euro

5.4 D: Il differenziale stipendiale dura per sempre?

R: No, il differenziale stipendiale ha una durata temporanea: quando il dipendente che ne ha goduto, otterrà una o più progressioni economiche all'interno della medesima Area, il suddetto differenziale sarà soggetto a relativo riassorbimento.

5.5 D: Il differenziale stipendiale interviene sempre?

R: No, il differenziale stipendiale interviene solo se necessario: ovvero, soltanto nei casi in cui lo stipendio percepito da dipendente nell'Area immediatamente superiore risultasse essere minore rispetto a quello percepito nell'Area di provenienza.

5.6 D: L'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, dice che "ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%", cosa significa?

R: Significa che il dipendente che partecipa mediante riserva di cui all'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato), nella determinazione del trattamento economico iniziale nell'Area immediatamente superiore il dipendente vedrà riconosciuto il 50% del differenziale stipendiale che lo stesso aveva maturato nell'Area di provenienza.

5.7 D: Qual è la finalità dell'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, nella parte in cui dice che "ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%"?

R: La finalità dell'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato), in coerenza con quanto stabilito dall'art. 15 dell'Avviso pubblico, è quella di garantire che lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area immediatamente superiore non risulti essere inferiore rispetto a quello percepito nell'Area di provenienza.

5.8 D: E' vero che l'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, nella parte in cui dice che "ai fini economici l'anzianità di servizio maturata alle dipendenze dell'Amministrazione regionale nella qualifica di provenienza è riconosciuta al 50%", si riferisce alla RIA?

R: No, la Retribuzione Individuale di Anzianità costituisce una posizione giuridica consolidata nel patrimonio del dipendente, e come tale difficilmente comprimibile per effetto di una norma successiva che non preveda espressamente una sua riduzione.

5.9 D: Sono un dipendente incardinato nell'Area degli Assistenti (ex C7- C8 – C9), è vero che l'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, comporta che nell'Area immediatamente superiore percepirò uno stipendio inferiore rispetto a quello attualmente percepito nell'Area di provenienza?

R: No, lo stipendio percepito dal dipendente nell'Area immediatamente superiore non può essere inferiore rispetto a quello percepito nell'Area di provenienza.

5.10 D: L'anzianità riconosciuta al 50%, di cui all'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, produce effetti anche ai fini giuridici?

R: No, la previsione dell'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato) opera esclusivamente ai fini economici e non incide sull'anzianità giuridica del dipendente.

5.11 D: L'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, si applica a tutti i partecipanti?

R: No, la disposizione si applica esclusivamente ai dipendenti che partecipano alla procedura avvalendosi della riserva prevista dall'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato).

5.12 D: I dipendenti che partecipano senza la riserva di cui all'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8, sono soggetti al riconoscimento del 50% dell'anzianità di servizio ai fini economici?

R: No, il riconoscimento al 50% dell'anzianità di servizio è una previsione specificamente riferita ai dipendenti che partecipano mediante la riserva di cui all'art. 74 L.R. n. 3 del 2024 (come modificato).

6. Graduatorie e riserva ai sensi dell'art. 74 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, come modificato dalla legge regionale 12 marzo 2025, n. 8.

6.1 D: E' vero che ci sarà una graduatoria per ogni famiglia professionale?

R: Si, ci sarà una graduatoria per ciascuna famiglia professionale, ovvero:

- Famiglia Giuridica;
- Famiglia Amministrativa;
- Famiglia Economico-contabile;
- Famiglia Informatico-statistica;
- Famiglia Tecnica.

6.2 D: E' vero che ci saranno 2 graduatorie distinte: una per i dipendenti che partecipano con la riserva dell'art. 74 L.R. 3/2024 (come modificato) e una per i dipendenti che partecipano senza la predetta riserva?

R: No, la graduatoria è unica ed è articolata in modo da ripartire i posti messi a bando tra i candidati che partecipano con la riserva ai sensi dell'art. 74 L.R. 3/2024 (come modificato) e quelli che partecipano senza riserva.

6.3 D: In che modo vengono ripartiti i posti tra i riservisti e i non riservisti?

R: I posti sono ripartiti secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico, all'interno di un'unica graduatoria per ciascuna famiglia professionale, sulla base dell'ordine di merito.

6.4 D: La riserva garantisce l'automatica progressione nell'Area immediatamente superiore?

R: No, la riserva di cui all'art. 74 L.R. n. 3/2024 (come modificato) non comporta l'automatica progressione nell'Area immediatamente superiore. I posti messi a bando vengono comunque attribuiti in base al punteggio di merito ottenuto e alla relativa posizione in graduatoria.

6.5 D: I candidati riservisti competono solo tra di loro?

R: No, tutti i candidati sono inseriti nella medesima graduatoria. La distinzione rileva esclusivamente nella fase di assegnazione dei posti riservati, sempre nel rispetto dell'ordine di merito.

6.6 D: Cosa accade se i posti oggetto di riserva non vengono coperti nella loro totalità?

R: Qualora i posti riservati non risultino integralmente coperti, gli stessi potranno essere assegnati ai candidati non riservisti mediante scorriamento, secondo l'ordine della graduatoria e nel rispetto di quanto previsto dall'Avviso pubblico.

ATTENZIONE: Resta ferma l'applicazione dell'articolo 9 *bis* ai fini dell'eventuale utilizzazione dei posti residui nella famiglia professionale indicata in opzione, nei limiti e alle condizioni ivi previste.

6.7 D: La riserva incide sul punteggio attribuito al candidato?

R: No, la riserva non incide sul punteggio. Tutti i candidati sono valutati secondo gli stessi criteri stabiliti dall'Avviso pubblico.

7. Varie

7.1 D: Possedendo i requisiti di ammissione per entrambe le procedure, posso presentare la domanda sia per le progressioni verticali che per il differenziale economico?

R: Si, se il dipendente gode dei requisiti richiesti da entrambe le procedure può presentare le rispettive domande di partecipazione presso il "Portale del dipendente".

7.2 D: Sono soggetto alla disciplina inherente il "contratto 1", è vero che se dovessi collocarmi utilmente nella graduatoria di merito per la progressione verticale nell'Area immediatamente superiore passerei a "contratto 2"?

R: No, il personale interessato da progressioni verticali interne non può considerarsi alla stregua di un nuovo assunto e conseguentemente mantiene il medesimo regime relativo al "contratto 1", al quale risulta già soggetto.

8. Applicativo

8.1 D: I dati anagrafici come il nome e/o la sede lavorativa (Dipartimento, Servizio/Ufficio) non sono aggiornati o risultano parziali (ad es. è indicato solo il primo nome). Devo segnalarli e attendere la modifica prima di inoltrare l'istanza, considerata la dichiarazione di responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000?

R: No, ferma restando la possibilità di segnalare eventuali errori o imprecisioni anagrafiche come indicato nella FAQ 1.12, i dati anagrafici visualizzati nella piattaforma sono precompilati automaticamente dai sistemi informativi dell'Amministrazione, non sono modificabili dall'utente e hanno funzione prevalentemente identificativa del dipendente. Nell'ambito della presente procedura, eventuali difformità, incompletezze o mancati aggiornamenti relativi al nominativo o alla sede/posizione lavorativa assegnata non costituiscono elementi ostativi alla presentazione dell'istanza, né incidono sulla verifica dei requisiti di partecipazione o sull'attribuzione del punteggio. In tali casi, il dipendente può procedere regolarmente all'inoltro della domanda. Resta fermo che l'istanza può essere validamente presentata solo qualora il sistema abbia correttamente riconosciuto il dipendente. Qualora, invece, risultino incongruenze nei dati identificativi essenziali, quali il codice fiscale o la matricola, tali da far ritenere non corretto il riconoscimento dell'utente, il dipendente non deve procedere all'inoltro dell'istanza e deve rivolgersi ai canali di assistenza indicati. Qualora la Sezione Anagrafica risulti già compilata e confermata, ed il dipendente sia a conoscenza di un successivo aggiornamento dei propri dati nei sistemi dell'Amministrazione, è possibile annullare la sezione relativa ai dati anagrafici cliccando sull'icona del cestino corrispondente, al fine di forzare un nuovo caricamento delle suddette informazioni aggiornate.

8.2 D: E' possibile modificare una domanda già compilata prima di inoltrarla?

R: Si, prima dell'inoltro dell'istanza, il dipendente può modificare, integrare o correggere i dati inseriti nelle singole sezioni della domanda, purché entro il termine di chiusura della procedura. In tale fase, l'istanza permane nello stato di "bozza" e non produce effetti ai fini della procedura. Una volta inoltrata, la domanda si intende formalmente presentata e il dipendente assume la responsabilità della correttezza, completezza e veridicità di tutte le informazioni contenute nell'istanza, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi inclusi i dati precompilati dal sistema, nella misura in cui vengono confermati dall'interessato, nonché i dati inseriti o modificati direttamente.